



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.364 DEL 17/11/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Data Pubblicazione 17/11/2020
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Letto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13;

Visto il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/01/2021" e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visti i DPCM applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni sono riferite a medesima emergenza;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 08/10/2020, di cui all'allegato n.9 in relazione alle attività consentite dal DPCM 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. il 04/11/2020 ed in vigore dal 05/11/2020;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Fermo restante tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 già in essere e le limitazioni previste dalla cosiddetta "*Zona Rossa*";

Letto l'art. 1 del D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Viste le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Fermo restante tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 già in essere;

Visto l'art 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, salvo ss.mm.ii., legate all'andamento epidemiologico:

- **la riapertura di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale fermo restando l'adozione dei protocolli specifici per arginare gli assembramenti;**

Con decorrenza dal giorno 23 novembre 2020, fermo restando l'adozione da parte del concessionario sentito l'ufficio Cimitero, di un piano di contingentamento degli ingressi, al fine di arginare eventuali assembramenti:

- **la riapertura del Cimitero comunale;**

Con decorrenza dal giorno 28 novembre 2020, fermo restando un piano di contingentamento degli ingressi per l'utenza e l'adozione dei protocolli specifici da parte degli operatori del settore al fine di evitare occasioni di contagio:

- **la riapertura del Mercato settimanale per il solo settore alimentare.**

RESTANO invariate le restanti disposizioni dell'ordinanza nr. 361 del 10/11/2020 sino alla data del 29/11/2020.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DEMANDA al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Napoli;
- Alla Regione Campania;
- Alla competente ASL Napoli3sud;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano;
- Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;

AVVISA

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Somma Vesuviana nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

Di assicurare la massima diffusione anche attraverso la stampa locale ed ogni altro mezzo di informazione possibile;

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Salvatore Di Sarno